Cassazione civile sez. I, 14/02/2024, n.4019

Fatto FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

- 1. Il tribunale per i minorenni di Trento ha dichiarato lo stato di adottabilit della minore Ga. Es. con la sentenza n. 2/2021 e con la sentenza del 6 maggio 2022 n. 8 ne ha dichiarato la ??adozione.
- 2. Con ricorso depositato in data 6 giugno 2022 Am.So. ha proposto appello avverso entrambe le sentenze chiedendone la dichiarazione di nullità o lâ??annullamento e/o la revoca. Ha evidenziato di essere il padre naturale della minore, di aver cercato di riconoscere la figlia seguendo lâ??ordinamento tunisino che non richiede lâ??assenso materno e di aver proposto in data 28 luglio 2020, domanda al Tribunale di Trento di riconoscimento giudiziale di paternità .

A sostegno del proprio assunto ha dichiarato di aver intrecciato una relazione sentimentale con Ga.Pe., con la quale si era sposato con rito mussulmano, dalla quale era nata la minore;

di essere stato ristretto presso la casa Circondariale di Trento dal 28 maggio 2019 al 13 dicembre 2019 e di essersi preoccupato per madre e figlia anche dal carcere;

la minore era nata in crisi di astinenza da cocaina, era rimasta per un periodo in ospedale e successivamente era stata collocata in un centro per lâ??infanzia e, successivamente, sospesa la responsabilitĂ genitoriale della madre, presso una famiglia affidataria; la madre a causa di questo provvedimento non aveva potuto prestare assenso al riconoscimento di paternitĂ del ricorrente ed il giudizio di riconoscimento giudiziale della paternitĂ subiva numerosi ritardi anche per la difficoltĂ di reperire un CTU; in data 16 marzo 2022 veniva depositata istanza di sospensione dellâ??affidamento preadottivo della minore, sullâ??esito della quale il ricorrente non aveva avuto notizia.

Aveva, pertanto dedotto, ai sensi dellâ??art. 11 della l. n. 184 del 1983 che lo stato di adottabilità avrebbe potuto essere dichiarato a meno che non vi fosse stata richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori, avesse chiesto termine per provvedere al riconoscimento ed aveva precisato di non essere stato avvisato, ancorché reperibile, di questa facoltÃ; di aver comunque autonomamente proposto il giudizio di riconoscimento giudiziale della paternitÃ, senza tuttavia, che questa domanda avesse determinato alcun effetto sospensivo del procedimento di adottabilitÃ.

Aveva evidenziato come questo vizio procedurale avesse impedito al padre biologico di avere contatti con la figlia e di prendersi cura di lei in violazione dellâ??art. 8 Cedu.

3.La tutrice della minore aveva eccepito in primo luogo, lâ??inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva, in quanto il ricorrente non era stato parte del giudizio di primo grado e non si era attivato per esserlo, nonché la tardività dellâ??impugnazione in quanto la pronuncia sullâ??affidamento preadottivo costituisce il termine finale per lâ??esercizio del diritto al riconoscimento del figlio.

Aggiungeva che il ricorrente durante lâ??affidamento della minore era in libertà e non se ne era occupato e che secondo lâ??art. 11 della l. n. 184 del 1983, la sospensione della procedura può essere disposta solo per due mesi e solo a condizione che nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo il rapporto con il genitore naturale, cosa che non si era verificata.

4. La corte dâ??appello ha rigettato lâ??impugnazione.

4.1 Ha evidenziato in fatto:

la minore nasceva il 17 ottobre 2019, in crisi di astinenza per uso di molteplici sostanze da parte della madre durante la gravidanza e veniva ricoverata in ospedale. La madre interrompeva i contatti e si rendeva irreperibile dal 5 novembre 2019.

Con decreto 12 novembre 2019 veniva disposta la sospensione della responsabilitĂ genitoriale, non sussistendo riconoscimento della minore da parte del padre biologico. Veniva accertata lâ??inidoneitĂ materna ed anche quella della nonna materna a prendersi cura della madre. Ne conseguiva la conferma della sospensione della responsabilitĂ genitoriale il data 19 maggio 2020 e lâ??inserimento presso una famiglia affidataria. Successivamente, falliti i tentativi di recupero dei rapporti con la madre, veniva dichiarata la decadenza della responsabilitĂ della stessa e lâ??adottabilitĂ della minore.

Lâ??appellante in stato di detenzione cautelare dal 28 maggio al 13 dicembre 2019 e dal 25 ottobre 2020 al 17 novembre 2020, era nuovamente ristretto per esecuzione pena (disposta il 24 maggio 2022 con fine il 6 aprile 2024.

Egli aveva proposto azione di riconoscimento giudiziale della paternità il 16 giugno 2020 e richiesto la sospensione del procedimento di adottabilità (rectius di adozione n.d.r.) il 16 marzo 2022.

Pur nelle difficoltà costituite dallo stato di detenzione sottolineava di essere figlio unico con una rete famigliare sana ed adeguata a gestire il rapporto con la minore e disponibile in tal senso. I genitori, residenti a Tunisi erano disponibili a raggiungerlo in Italia. Lâ??appellante evidenziava lâ??impossibilità di interloquire con il Tribunale per i minorenni per il difetto di legittimazione derivante dal non riconoscimento della paternità e lâ??omesso avviso del diritto di chiedere la sospensione del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilitÃ.

4.2 A sostegno della decisione la Corte territoriale ha affermato: lâ??eccezione di carenza di legittimazione attiva \tilde{A} " fondata dal momento che lâ??appellante non \tilde{A} " stato parte n \tilde{A} © nel giudizio rivolto alla dichiarazione di adottabilit \tilde{A} n \tilde{A} © nel successivo rivolto alla dichiarazione di adozione.

Egli avrebbe dovuto ricorrere ad altri mezzi dâ??impugnazioni quali lâ??opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c..

Non sussistono le violazioni procedurali lamentate dal momento che lâ??art. 11 stabilisce che nel caso in cui non risulti lâ??esistenza di genitori che abbiano riconosciuto il minore o la cui genitorialitA sia stata riconosciuta giudizialmente, il Tribunale per i Minorenni, senza ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione di adottabilitA, salvo che non sia stata proposta istanza di sospensione, peraltro da contenere nel termine massimo di due mesi. La stessa norma prevede, al penultimo comma, che il Tribunale, anche per mezzo dei servizi sociali, informi entrambi i genitori, se possibile o quello reperibile, della possibilitA di avvalersi della facoltA di chiedere la sospensione del procedimento per la??adottabilitA. La??ultimo comma, infine, prescrive che una volta intervenuta la dichiarazione di adottabilitA e la??affidamento preadottivo, il riconoscimento A" privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione di paternitA Ã" sospeso di diritto e si estingue ove la pronuncia di adozione sia divenuta definitiva. Lâ??appellante ha sottolineato di aver proposto la domanda di riconoscimento con congruo anticipo rispetto alla dichiarazione di adottabilitA e che il suo diritto alla genitorialitA costituzionalmente garantito Ã" stato irrimediabilmente leso richiamando la giurisprudenza EDU in ordine alla possibilitA che il termine per lâ??esercizio dellâ??azione diretta allâ??accertamento della paternitA non sia applicato automaticamente al diritto alla vita familiare ed al dovere dello Stato di agire perché sia favorita lâ??integrazione del minore nella sua famiglia di origine fin dalla nascita o quanto prima successivamente.

La Corte dâ?? Appello ha, tuttavia, evidenziato che il diritto della minore si pone in posizione preminente rispetto a quelli alla paternit \tilde{A} . Si tratta di un diritto che pu \tilde{A}^2 essere sacrificato in favore dellâ?? interesse del minore a non essere turbato nel suo attuale sereno contesto di vita. Il diritto del genitore al riconoscimento deve essere sacrificato quando tale riconoscimento determinerebbe un pregiudizio $\cos \tilde{A} \neg$ grave dal compromettere lo sviluppo psico-fisico del minore (Corte Cost. 2331 del 2021; 341 del 1990). Il legislatore introducendo un limite temporale allâ?? esercizio del diritto del genitore al riconoscimento ha esercitato una scelta in favore della supremazia dellâ?? interesse del minore al mantenimento delle relazioni affettive instaurate con le figure degli affidatari. In concreto, lâ?? appellante alla nascita della minore si trovava ristretto in quanto condannato per i reati di false comunicazioni sulla sua identit \tilde{A} , resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni in danno dello stesso; dopo un periodo di libert \tilde{A} , veniva nuovamente ristretto. Non \tilde{A} ", di conseguenza, stato ostacolato nellâ?? intraprendere e conservare rapporti con la minore ma si \tilde{A} " posto volontariamente in condizione di restrizione della libert \tilde{A} personale.

Quanto al non essere stato messo nella condizione di richiedere la sospensione del procedimento di adottabilit \tilde{A} , rileva la Corte dâ??appello che il dovere del Tribunale dâ??informare di questo diritto nel processo di adottabilit \tilde{A} presuppone che sia accertato un rapporto in atto tra genitore e figlio e quando questo rapporto non esiste non sussiste il dovere di avvisare sulla possibilit \tilde{A} di sospensione $n\tilde{A} \odot$ si impedisce alcuna relazione. Non si \tilde{A} in conclusione consumata alcuna violazione procedurale. Infine lâ??affidamento preadottivo \tilde{A} un limite invalicabile per lâ??esercizio del diritto al riconoscimento del figlio in quanto aver stabilito questo limite costituisce lâ??espressione di una chiara scelta normativa volta a privilegiare lâ??interesse del minore allâ??inserimento in una famiglia che presumibilmente offre adeguate garanzie di stabilit \tilde{A} rispetto a quelle del genitore biologico allâ??instaurazione del rapporto di filiazione, impedendo la rescissione del legame affettivo e del rapporto educativo instauratosi con gli affidatari. Anche la Corte Edu ha riconosciuto un certo margine di autonomia agli Stati relativamente alla disciplina del riconoscimento di paternit \tilde{A} , ritenendo compatibile lâ??ingerenza costituita dallâ??imposizione di limiti temporali.

Non si può dubitare degli effetti gravemente pregiudizievoli per la minore che conseguirebbero dallâ??interruzione dello stabile legame con gli affidatari e della lesione dei suoi diritti che lâ??art. 11 ha voluto espressamente evitare.

Quanto al diritto alla vita privata e familiare la stessa CEDU ha evidenziato che lâ??obbligo di agire in modo tale che il minore e la sua famiglia si sviluppi e ottenga una tutela giuridica che consenta lâ??integrazione familiare non opera nelle ipotesi in cui il genitore non abbia mai incontrato il minore e non abbia sviluppato alcuna relazione.

Considerata, in conclusione, lâ??assenza di alcun legame affettivo, frequentazione o condivisione di esperienze comuni con la minore, la situazione del ricorrente non \tilde{A} " riconducibile nellâ??alveo del diritto alla vita privata e familiare.

Il non coinvolgimento della??appellante nel procedimento che ha condotto alla??adozione della minore non integra una violazione del diritto alla vita privata e familiare.

- 5. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Am.So. affidandosi a 3 motivi. La tutrice ha depositato controricorso.
- 6. Allâ??udienza del 4 luglio 2023 veniva rilevato il difetto di contraddittorio nei confronti della madre e ne veniva disposta lâ??integrazione.
- 6.1 Il ricorrente vi provvedeva e la causa veniva rinviata alla pubblica udienza del 10 novembre 2023, in vista della quale il ricorrente depositava memoria.
- 7. Il Procuratore generale concludeva per lâ??accoglimento del ricorso, chiedendo in subordine la rimessione alla Corte Costituzionale dellâ??art. 11 l. n. 184 del 1983.

8. Nel primo motivo di ricorso \tilde{A} " stata dedotta la violazione dellâ??art. 17 l. n. 184 del 1983 e dellâ??art. 404, c.1 c.p.c..

Evidenziava, al riguardo, il ricorrente, di non essere legittimato a proporre come adombrato dalla Corte dâ?? Appello, una opposizione di terzo, in quanto non titolare di un diritto autonomo rispetto a quello oggetto del giudizio. Solo dopo aver ottenuto il riconoscimento dello status avrebbe conseguito questa posizione giuridica nel processo di adottabilità e di adozione. Ne conseguiva, sempre secondo il ricorrente, lâ?? illegittimità della statuizione relativa alla sua carenza di legittimazione attiva e alla mancata proposizione del mezzo processuale idoneo. Aggiungeva che ove la Corte dâ?? Appello avesse riscontrato nel ricorrente la titolarità di una posizione giuridica soggettiva compatibile con lâ?? opposizione di terzo non avrebbe potuto adottare la decisione di inammissibilitÃ.

- 9. Nel secondo motivo $\tilde{A}^{\cdot \cdot}$ stata dedotta la violazione dellâ??
art. 11 l. n. 184 del 1983 per non avere la Corte dâ?? Appello provveduto, come prescritto dallâ?? art. 11, penultimo comma, ad avvisare â??entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere della facoltA di cui al secondo e terzo commaâ?• ovvero di richiedere la sospensione del procedimento di adottabilit\(\tilde{A} \) per promuovere l\(\tilde{a} \)??azione di dichiarazione giudiziale di paternitÃ. Eâ?? stato rilevato che il Tribunale per i minorenni conosceva lâ??esistenza di un presunto padre biologico perché lâ??atto introduttivo del giudizio sullo status era stato notificato alla tutrice della minore che si era costituita. A causa del mancato avviso il padre biologico non aveva potuto interloquire nel giudizio di abbandono e di adottabilitÃ, era stato impedito qualsiasi contatto con lei, nonostante si fosse attivato per procedere al riconoscimento, per vedere la figlia sia in ospedale che a casa, come da documenti allegati, ed avesse ottenuto certificazione dal Consolato tunisino di nulla osta per il riconoscimento Egli, conclusivamente dimostrava di non voler abbandonare la figlia né quando veniva ricoverata in ospedale, né quando veniva ospitata in centro per lâ??infanzia. In questa peculiare condizione la??adottabilitA non poteva ritenersi la??extrema ratio, senza mettere in condizione il padre biologico di dimostrare lo status e di sottoporsi a verifica di idoneitÃ genitoriale. La tutrice Ã" stata sempre al corrente della volontà del ricorrente di riconoscere con il consenso della madre la minore ed ha osteggiato questi tentativi come da documentazione allegata. Non solo si Ã" costituita nel giudizio sullo status opponendosi al riconoscimento, ma ha evidenziato una carenza dâ??interesse della minore al riconoscimento. La minore ha invece diritto alla propria completa identitÃ.
- 10. Nel terzo motivo viene dedotta la violazione dellâ??art. 8 CEDU per essere stato negato al ricorrente il proprio diritto alla vita privata e familiare. In particolare Ã" stato contestato che lâ??accertamento al riguardo si Ã" limitato allo stato di fatto protrattosi nel tempo senza colpa del ricorrente e non ad una valutazione prognostica della relazione che secondo la Corte EDU in determinate circostanze deve essere svolta. Il ricorrente ha infatti sempre mostrato interesse per la figlia attivandosi costantemente per conservare con lei un rapporto effettivo e giuridicamente

tutelato. Il bilanciamento dâ??interessi non \tilde{A} " stato equilibrato dal momento che \tilde{A} " stata ignorata la pendenza di un giudizio sullo status e che vi erano reiterate istanze del padre biologico di vedere la figlia. Pur trovandosi in una condizione di momentanea impossibilit \tilde{A} a tenere con s \tilde{A} © la figlia egli vuole che sia accertato e protetto il legame familiare che sussiste con la minore. Il definitivo allontanamento della minore \tilde{A} " avvenuto senza la necessaria prudenza e ponderazione in presenza di un genitore biologico impegnato a far riconoscere la propria genitorialit \tilde{A} . Nel giudizio \tilde{A} " mancato lâ??accertamento su uno dei genitori, essendone stata illegittimamente stabilita la mancata partecipazione al giudizio che ha avuto ad oggetto la definitiva recisione dei legami giuridici ed affettivi con la figlia minore. Ci \tilde{A} 2 \tilde{A} " avvenuto senza un accertamento effettivo delle sue capacit \tilde{A} genitoriali, per non essere stato messo nella possibilit \tilde{A} di partecipare al giudizio.

- 11. Il procuratore generale allâ??esito di ampia requisitoria orale ha concluso per lâ??accoglimento del ricorso, rilevando, in particolare, che il ricorrente non era stato messo nella condizione di esercitare il diritto di richiedere la sospensione del procedimento di adottabilità così come previsto dallâ??art. 11, c.2 e 6 della legge n. 184 del 1983. Ha precisato, al riguardo, che il mancato avviso, previsto â??in ogni casoâ?• dal citato comma 6 dellâ??art. 11, non Ã" soggetto ad alcuna condizione e che lâ??inadempienza, non contestata, nella sentenza impugnata, ha determinato il travolgimento della dichiarazione di adottabilità e della sentenza di adozione.
- 12. Eâ?? necessario ripercorrere cronologicamente le tappe della sofferta vicenda processuale da esaminare.

La minore nasce il 17 ottobre 2019 e viene istituzionalizzata per le gravi condizioni fisiche e per il sostanziale abbandono materno dopo la degenza ospedaliera.

Il procedimento volto alla dichiarazione di adottabilit\(\tilde{A}\) si svolge senza la partecipazione del ricorrente che afferma di non aver potuto procedere tempestivamente al riconoscimento della minore. La responsabilit\(\tilde{A}\) genitoriale della madre viene sospesa con decreto del 12 novembre 2019 \(\tilde{a}\)??assenza di riconoscimento del padre biologico\(\tilde{a}\)?\(\tilde{e}\) e successivamente confermata il 19 maggio 2020 quando si disponeva il collocamento della minore in famiglia affidataria con provvedimento del 29 maggio 2020. Il ricorrente in detenzione cautelare alla nascita della figlia (fino al 13/12/2019), proponeva azione di dichiarazione giudiziale di paternit\(\tilde{A}\) con citazione del 16 giugno 2020 (cos\(\tilde{A}\)\top la datazione contenuta nella sentenza impugnata; il ricorrente precisa che il procedimento \(\tilde{A}\)" stato iscritto a ruolo in data 28/7/2020). \(\tilde{E}\)?? stato ancora in detenzione cautelare dal 25/10/2020 al 17/11/2020 e per esecuzione pena dal 24/5/2022 fino al 6/4/2024. Con sentenza del 21 settembre 2021 n. 2 \(\tilde{A}\)" stata dichiarata l\(\tilde{a}\)??adottabilit\(\tilde{A}\) della minore. Con successiva sentenza del 5 aprile 2022 n. 8 ne \(\tilde{A}\)" stata disposta l\(\tilde{a}\)??adozione.

Il 16 marzo 2022 in corso di giudizio sullâ??adozione il ricorrente ha chiesto la sospensione dellâ??affidamento preadottivo senza ricevere riscontro dellâ??istanza e il 26 maggio 2022 ha depositato lâ??istanza presso il Tribunale ordinario.

Il giudizio volto alla dichiarazione giudiziale di paternitÃ, secondo quanto acquisito dagli atti processuali, ha subito numerosi rinvii ed Ã" stato sospeso, su istanza della tutrice proposta, allâ??esito del deposito della pronuncia di adozione, ai sensi dellâ??ultimo comma dellâ??art. 11 l. n. 184 del 1983, con istanza del 10 maggio 2022,

La norma dispone che \hat{a} ??Intervenuta la dichiarazione di adottabilit \tilde{A} e l \hat{a} ??affidamento preadottivo, il riconoscimento \tilde{A} " privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternit \tilde{A} o maternit \tilde{A} \tilde{A} " sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva \hat{a} ?•.

- 14. Il ricorrente ha impugnato con unico atto di appello sia la sentenza di adottabilità che quella di adozione con ricorso iscritto a ruolo il 6 giugno 2022.
- 14.1 Lâ??impugnazione proposta non si configura, per espressa indicazione contenuta nellâ??atto e fedelmente riprodotta nella pronuncia impugnata, come un ricorso avverso la sentenza di adozione, in senso stretto, secondo il paradigma normativo contenuto nellâ??art. 26 l. n. 184 del 1983, perché consegue ad una condizione processuale del ricorrente del tutto peculiare ovvero quella di chi non Ã" stato messo in condizione di assumere formalmente la veste di parte nel giudizio di adottabilità perché illegittimamente impedito, secondo la prospettazione difensiva sostenuta in appello e nel giudizio di legittimità . Il medesimo ostacolo ha sbarrato lâ??ingresso diretto al giudizio di adozione, che, peraltro, vede privi di legittimazione diretta anche i genitori biologici che hanno riconosciuto i minori ex art.26 l. n. 184 del 1983.

Il ricorrente, di conseguenza, ha impugnato, nel rispetto dei termini ordinari dâ??impugnazione ed anzi entro il termine breve ordinario previsto nellâ??art. 328, secondo comma, c.p.c., pur non avendo avuto diretta notificazione della pronuncia di adozione, il provvedimento conclusivo del procedimento che dallâ??accertamento della condizione di abbandono lâ??ha visto privo di una legittimazione formale.

- 15. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi.
- 15.1 Il genitore biologico, privo dello status non può essere parte del giudizio di adottabilità . Lâ??interpretazione costante degli artt. Da 8 a 10 della l. n. 184 del 1983 conduce a questa conclusione che tuttavia non ha affatto carattere di assolutezza. Lâ??obbligo del Tribunale per i minorenni, ampiamente munito di poteri istruttori officiosi al riguardo, di disporre ex art. 10, c.1 â??approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto sul minoreâ?• conduce a ritenere che le indagini devono rivolgersi alla verifica della effettiva situazione genitoriale e parentale del nucleo familiare di origine. La serietà delle indagini impone una valutazione

rigorosa delle informazioni relative ad asseriti genitori biologici. Il successivo art. 11 rafforza questa indicazione laddove si apre proprio con la condizione dellâ??intervenuta esecuzione delle indagini sopra indicate al fine di procedere alla dichiarazione di adottabilitĂ e prevede, espressamente, al penultimo comma che â??il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltĂ di cui al secondo e terzo commaâ?•.

Le facoltà previste dal secondo e terzo comma dellâ??art. 11 hanno ad oggetto la proponibilità dellâ??istanza di sospensione del procedimento volta alla dichiarazione di adottabilità per poter procedere allâ??accertamento giudiziale della titolarità dello status.

- 16. Il giudicato sulla dichiarazione di adottabilit\(\tilde{A}\) si \(\tilde{A}''\) consumato senza che al genitore biologico sia stato dato l\(\tilde{a}\)??avviso previsto dal sopracitato penultimo comma dell\(\tilde{a}\)??art. 11. Lo riconosce la Corte d\(\tilde{a}\)??Appello e ne giustifica la legittimit\(\tilde{A}\) sostenendo che la facolt\(\tilde{A}\) o il diritto di richiedere la sospensione del procedimento pu\(\tilde{A}^2\) essere riconosciuta soltanto al genitore richiedente che abbia in atto un rapporto con il figlio minore. Questo requisito \(\tilde{A}''\) stato ritenuto insussistente perch\(\tilde{A}\)© il ricorrente si era volontariamente posto in condizione, con la commissione di illeciti penali, di essere impedito a sviluppare una relazione con la minore.
- 16.1 Il primo quesito che il Collegio si trova ad affrontare riguarda, di conseguenza, la corretta applicazione della condicio facti indicata dalla Corte dâ??Appello allâ??omissione dellâ??avviso previsto â??in ogni casoâ?• dallâ??art. 11, penultimo comma, l. n. 184 del 1983.
- 16.2 Al riguardo, in piena sintonia con la requisitoria del Procuratore Generale, deve osservarsi che lâ??obbligo di avvisare il genitore biologico di cui si abbia conoscenza alla luce delle doverose indagini indicate nellâ??art. 11, c.1. e previste espressamente dallâ??art. 10, c.1 non Ã" affatto condizionato dallâ??esistenza di una relazione tra il genitore biologico e il figlio minore. Ove ne risulti lâ??esistenza, scatta lâ??obbligo di avviso che costituisce una delle forme dellâ??esercizio costituzionale e convenzionale del diritto di difesa in un procedimento, come quello volto allâ??accertamento della condizione di abbandono e successiva dichiarazione di adottabilitÃ, che può determinare la privazione definitiva dello status genitoriale e che, di conseguenza, non può essere esposto al rischio di una violazione così incisiva del diritto al contraddittorio.

Il condizionamento invocato riguarda, alla luce del dato testuale dellà??art. 11, la successiva fase della decisione sullà??istanza di sospensione proposta dal genitore biologico ma non scalfisce là??obbligo di avviso, previsto nel penultimo comma che deve essere eseguito â??in ogni casoâ?• in tutte i casi in cui il Tribunale, come nel caso di specie, Ã" a conoscenza dellà??esistenza del genitore biologico (â??appurata lâ??esistenza del genitore biologicoâ?• si afferma in narrativa della pronuncia impugnata) e dellâ??instaurazione in corso di procedimento di adottabilità dellâ??azione di riconoscimento giudiziale di paternitÃ, nella quale risulta costituito il tutore,

parte necessaria anche nel giudizio di adottabilit \tilde{A} .

Lâ??obbligo dellâ??avviso si determina e si consuma in una fase processuale nella quale non viene ancora in discussione il preminente interesse del minore e il giudizio conseguente di bilanciamento sul quale sâ??incentra lâ??indagine dellâ??adottabilitÃ, ma la corretta instaurazione del contraddittorio e lâ??esercizio effettivo, senza pregiudizi ingiustificati, del diritto di difesa, che deve potersi esplicare verso tutti i soggetti che gli artt. 10 e 11 indicano come direttamente interessanti al giudizio di adottabilitÃ. Tra di essi senzâ??altro il genitore biologico che non abbia ancora riconosciuto la minore.

Nella specie, deve aggiungersi che il ricorrente ha tempestivamente proposto azione giudiziale di riconoscimento della paternit \tilde{A} , (il 16/5/2020 secondo lâ??indicazione cronologica contenuta nella sentenza impugnata ovvero più di anno prima della conclusione del procedimento di adottabilitÃ) così dimostrando univocamente di volere il riconoscimento del proprio status genitoriale. In assenza, derivante da non corretta valutazione giuridica dellâ??obbligo contenuto nel penultimo comma della??art. 11, della??avviso ivi previsto al genitore biologico, la mancata proposizione dellâ??istanza di sospensione del procedimento di adottabilitA non puA² essere ascritta a negligenza colpevole, in quanto senza lâ??avviso, si deve ritenere che non scatti, per il genitore biologico, neanche astrattamente, lâ??obbligo processuale di esercitare la facoltÃ prevista dal c.3 dellâ??art. 11, ove sâ??intenda far accertare il proprio status, come percorso legislativamente obbligato. Ne consegue lâ??illegittima conclusione della carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente, in mancanza della informazione, costituzionalmente doverosa, ad esso della facoltA processuale di chiedere la sospensione del procedimento per esperire lâ??azione di riconoscimento giudiziale di paternit \tilde{A} . Lâ??omissione \tilde{A} " tanto pi \tilde{A}^1 ingiustificata ed integra una inemendabile lesione del diritto di difesa, ove si consideri che il Tribunale per i minorenni conosceva era nella condizione di conoscere, per la partecipazione diretta della tutrice anche al giudizio sullo status, della pendenza di questâ??ultimo procedimento ed era anche, direttamente al corrente della??esistenza del ricorrente e della sua qualitA di genitore biologico, come può agevolmente riscontrarsi nellâ??affermazione contenuta nella sentenza impugnata: â??appurata lâ??esistenza del genitore biologicoâ?•.

La carenza di legittimazione attiva, pertanto, non poteva essere pronunciata validamente in un procedimento nel quale il ricorrente non era stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in relazione alla sua condizione di genitore, neanche allâ??interno delle strette maglie dellâ??art.11, non potendosi trascurare che il giudizio volto alla dichiarazione di adottabilità Ã" idoneo a determinare in via irreversibile la privazione della genitorialità e che , come sancito dallâ??art. 1 della l. n. 184 del 1983, prende le mosse dal diritto del minore ad essere cresciuto ed educato nella propria famiglia, ove ve ne siano le condizioni allâ??esito di un accertamento in cui le parti ed i soggetti a vario titolo coinvolgibili possano effettivamente partecipare.

 $N\tilde{A}\mathbb{O}$ il ricorrente poteva proporre opposizione di terzo avverso la dichiarazione di adottabilit \tilde{A} ostandovi un orientamento della giurisprudenza di legittimit \tilde{A} ancora non modificato (Cass. 7698 del 1998). Nella pronuncia \tilde{A} " stato precisato che la legittimazione a proporre opposizione sorge soltanto ove il genitore biologico non abbia omesso di effettuare un tempestivo riconoscimento. Nella specie al ricorrente non \tilde{A} " stato consentito di effettuare un tempestivo riconoscimento per la durata, davvero inusitata (pur con lâ??interferenza del Covid) dell \tilde{a} ??azione giudiziale di riconoscimento di paternit \tilde{A} , susseguitasi per pi \tilde{A}^1 anni senza dare corso allo svolgimento della CTU e, secondo quanto affermato dal ricorrente e non contrastato dal tutore, con l \tilde{a} ??ostracismo del tutore che di quel procedimento era parte e ha mancato non solo di favorirne la conclusione ma anche di comunicarne l \tilde{a} ??interferenza al Tribunale per i minorenni.

Come ben precisato nel precedente citato, al genitore biologico in corso di giudizio di adottabilit\(\tilde{A}\) spetta l\(\tilde{a}\)? esclusiva facolt\(\tilde{A}\) di richiedere la sospensione del procedimento per consentire l\(\tilde{a}\)? accertamento del suo status genitoriale. In mancanza dell\(\tilde{a}\)? esercizio di questa facolt\(\tilde{A}\) \(\tilde{A}\)" escluso dal diritto di impugnare ex art. 17 l. n. 184 del 1983 e di proporre opposizione di terzo, tenuto conto che, nella specie egli, non rivestendo la qualit\(\tilde{A}\) di parte, non \(\tilde{A}\)" stato neanche messo in condizione di conoscere la conclusione del giudizio di adottabilit\(\tilde{A}\), ma solo, mediante il provvedimento di sospensione del giudizio sullo status, disposto ex art. 11, ultimo comma l. 184 del 1983, dell\(\tilde{a}\)? intervenuto affidamento preadottivo e pronuncia di adozione.

Deve essere ulteriormente precisato che la ratio dellâ??art. 11 l. n. 184 del 1983 Ã" quella di favorire la certezza e la celerità del complesso procedimento che conduce alla dichiarazione di adottabilitÃ, ove ne ricorrano i presupposti, ed allâ??adozione senza che tardivi ripensamenti conseguenti a comportamenti omissivi ed inerziali possano interferire con lâ??obiettivo, primario, del preminente interesse del minore.

La condivisione della ratio, $\cos\tilde{A}\neg$ come evidenziata, non pu \tilde{A}^2 tuttavia produrre la conseguenza dâ??impedire a chi vuole tempestivamente pervenire al riconoscimento del proprio status e di difendere la propria genitorialit \tilde{A} , con gli strumenti giuridici posti a disposizione dal sistema normativo ed allâ??interno delle garanzie difensive delle quali il genitore biologico non pu \tilde{A}^2 essere ingiustificatamente privato, di perseguire questo obiettivo, senza ritenerlo pregiudizialmente contrastante con il diritto del minore ad essere cresciuto, accudito ed educato in un nucleo familiare adeguato. 16.3 Ne consegue, tornando alla ratio del mancato avviso individuata dalla Corte dâ??Appello, la valutazione sullâ??assenza di relazione tra il ricorrente e la minore non pu \tilde{A}^2 giustificare lâ??omissione dellâ??avviso al genitore biologico della facolt \tilde{A} di esercitare, allâ??interno del giudizio volto alla dichiarazione di adottabilit \tilde{A} , il suo diritto a richiedere lâ??accertamento del proprio status, mediante istanza di sospensione. Tale valutazione che, tuttavia, non pu \tilde{A}^2 prescindere dallâ??esame delle ragioni della mancanza di rapporti tra genitore biologico e minore, pu \tilde{A}^2 essere svolta solo, in un momento successivo, in sede di giudizio sullâ??istanza di sospensione proposta ma non in sede di individuazione dei destinatari dellâ??avviso. Il bilanciamento dâ??interessi, peraltro, non pu \tilde{A}^2 assumere in questa fase

processuale iniziale del procedimento di adottabilit \tilde{A} le medesime caratteristiche del giudizio finale ma deve tenere conto di due rilevanti fattori: il preminente interesse del minore non coincide necessariamente, specie in questa fase, con la opzione irreversibile della genitorialit \tilde{A} adottiva e lâ??accertamento dello status genitoriale ha un primario rilievo costituzionale e convenzionale ancorch \tilde{A} © non di natura assoluta. La sua definitiva compressione, pertanto, non pu \tilde{A}^2 che seguire ad un giudizio di bilanciamento rigoroso che tenga conto della natura e degli effetti della decisione.

La valutazione dellâ??istanza ex art. 11, c.3 l. n. 184 del 1983 non Ã" rivolta alla valutazione della capacità genitoriale dellâ??istante ma esclusivamente del suo diritto a vedere accertata, dopo il positivo riconoscimento dello status, la propria idoneità . I due piani sembrano sostanzialmente sovrapporsi nella sentenza impugnata. Sembra mancare una reale consapevolezza della necessità di distinguere la fase iniziale delle indagini e dellâ??obbligo di avviso al genitore biologico, nella quale nessun bilanciamento deve essere svolto, dovendosi solo procedere come imposto dallâ??art. 11, penultimo comma, la dalla fase dellâ??esame dellâ??istanza, nella quale può essere valutato, in concreto, lâ??interesse preminente del minore, tenendo conto, tuttavia, del rilievo costituzionale e convenzionale anche del diritto allâ??accertamento dello status ed, infine, della fase dellâ??accertamento della capacità genitoriale cui consegue la decisione in sede di giudizio di adottabilità . Le tre diverse fasi danno luogo a tre diverse tipologie di esame e giudizio valutativo. Anche le ultime due, nettamente distinte dalla prima, non hanno lo stesso oggetto dâ??indagine, dovendo, in sede di esame dellâ??istanza di sospensione essere svolta una valutazione sommaria, alla luce dei fatti accertati, e nella terza lâ??effettivo, rigoroso e completo giudizio sulla capacità genitoriale.

- 17. Da queste premesse consegue che la dichiarazione di adottabilità e la successiva dichiarazione di adozione della minore sono radicalmente viziate dalla mancato adempimento dellâ??obbligo, previsto dal penultimo comma dellâ??art. 11 l. n. 184 del 1983, di dare avviso al genitore biologico della facoltà di proporre lâ??istanza di sospensione del procedimento di adottabilitÃ, per esercitare lâ??azione di accertamento dello status genitoriale ed il corrispondente diritto di partecipare al giudizio di adottabilitÃ, di opporsi allâ??eventuale rigetto dellâ??istanza, o alla prosecuzione illegittima del giudizio prima dellâ??accertamento dello status, di non essere escluso come extraneus dal procedimento volto a privarlo definitivamente della genitorialitÃ.
- 18. Non osta a questa conclusione la previsione contenuta nellâ??art.21 c.4 della l. n. 184 del 1983 che così recita:â?• Nel caso in cui sia in atto lâ??affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocatoâ?• dal momento che il principio trova applicazione soltanto ove la pronuncia di adottabilità e quella successiva non siano irrimediabilmente viziate di nullitÃ, dovuta ad un radicale difetto del contraddittorio, non operando come sanatoria di un difetto di validità originario ma potendo produrre i suoi effetti solo ove si sia formato un giudicato valido ed efficace. Deve aggiungersi che lâ??art. 21 opera soltanto per le ipotesi di

revoca della pronuncia di adottabilità ancorché proposte anteriormente al decreto di affidamento preadottivo (ex multis,Cass. 25408 del 2018) ovvero per quei fatti sopravvenuti con effetti idonei a produrre effetti soltanto ex nunc. 18.1 Non osta al riconoscimento della lesione inemendabile al diritto di difesa la mancata impugnazione tempestiva della pronuncia di adottabilità . Si Ã" già evidenziata lâ??inutilizzabilità dellâ??opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, c.p.c. Deve aggiungersi che in mancanza dellâ??avviso il giudicato sullâ??adottabilità che costituisce il presupposto legittimante il successivo affidamento preadottivo e adozione, non si Ã" mai validamente formato, così da rendere ammissibile dellâ??appello avverso entrambe le pronunce (adottabilità ed adozione) svolto dal ricorrente quando Ã" venuto a conoscenza, mediante il provvedimento di sospensione del giudizio sullo status, del giudizio sullâ??adottabilità e sul suo esito. Non essendo stato messo nella condizione di partecipare al giudizio del quale non poteva essere parte al momento della instaurazione ma poteva ambire, mediante il positivo esito dellâ??istanza di sospensione, a diventarlo dopo lâ??accertamento accertamento dello status, il giudicato formatosi sullâ??adottabilità e provvedimenti consequenziali non potevano che essere privi di efficacia nei suoi confronti.

- 19. Lâ??art. 11, così come interpretato dalla pronuncia impugnata, sembra costruito al solo scopo di eliminare il diritto del genitore biologico di partecipare al giudizio di adottabilità e, privando questâ??ultimo dellâ??avviso, conduce univocamente alla estinzione del giudizio sullo status che richiede fisiologicamente tempi tendenzialmente incompatibili con quelli (due mesi) indicati nella norma. Tuttavia, lâ??esigenza di certezza e celerità propria dei giudizi minorili, non può comprimere illegittimamente il diritto di difesa del genitore biologico in un giudizio dal quale potrà conseguire la definitiva privazione della genitorialità . Al riguardo, pur se non oggetto specifico del tema dâ??indagine sottoposto allâ??esame del Collegio, deve osservarsi che i termini contenuti della norma non possono avere carattere perentorio, soprattutto quelli il cui decorso non può essere ascrivibile alla condotta processuale del genitore biologico ma sono conseguenze di inefficienze del sistema giudiziario come puntualmente accaduto nel caso di specie con il giudizio sullo status.
- 20. La necessit \tilde{A} processuale di ripristinare il diritto di difesa del ricorrente illegittimamente pretermesso non determina, tuttavia, ove, come \tilde{A} " prevedibile, ci \tilde{A}^2 contrasti con il preminente interesse del minore di conservare il proprio collocamento durante il giudizio e di non essere ulteriormente traumatizzato dalle inefficienze giudiziarie, una modifica dell \tilde{a} ??attuale affidamento del minore, nella fase di rinnovato accertamento doveroso delle condizioni di adottabilit \tilde{A} , avendo il Tribunale per i minorenni, tutti i poteri officiosi conferiti dall \tilde{a} ??art. 10, c.3, l. n. 184 del 1983 al riguardo. Nessuna modifica pu \tilde{A}^2 intervenire prima di verificare la sussistenza della status genitoriale in capo al ricorrente ed, eventualmente, le sue capacit \tilde{A} genitoriali ai fini dell \tilde{a} ??accertamento da svolgersi nel giudizio volto alla dichiarazione di adottabilit \tilde{A} .

La possibilità concreta di incontri graduali deve seguire lâ??accertamento giudiziale dello status ed Ã" rimessa alla valutazione del Tribunale per i minorenni cui la causa deve essere rinviata, tenuto conto del primario interesse del minore a crescere in modo equilibrato e non traumatizzante ma senza ignorare il rilievo che sulla costruzione complessiva della propria identità pu \tilde{A}^2 avere lâ??instaurazione di un legame con il genitore interessato alla sua esistenza, salve tutte le cautele e le disposizioni da adottare rimesse al giudice specializzato.

21. In conclusione il vizio riscontrato nel giudizio di adottabilit\(\tilde{A}\), mai emendato, determina la necessit\(\tilde{A}\) di cassare il provvedimento impugnato, di dichiarare la nullit\(\tilde{A}\) della pronuncia di adottabilit\(\tilde{A}\), del provvedimento di affidamento preadottivo e della pronuncia di adozione e di rinnovare il giudizio volto all\(\tilde{a}\)? accertamento dello stato di abbandono ed alla dichiarazione di adottabilit\(\tilde{A}\) davanti al Tribunale per i minorenni di Trento, tenuto conto dell\(\tilde{a}\)? accertata invalidit\(\tilde{A}\) derivata dell\(\tilde{a}\)? affidamento preadottivo e della successiva pronuncia di adozione.

Il ricorrente dovrà essere posto nella condizione di esercitare lâ??azione volta alla dichiarazione giudiziale di paternità da svolgersi nel modo più rapido possibile mediante gli esami tecnici necessari, previa sospensione del giudizio di adottabilità . Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e di conseguenza la nullità della pronuncia del Tribunale per i minorenni n. 2 del 2021 (dichiarazione di adottabilità) e della pronuncia n. 8 del 2022 (pronuncia di adozione) riguardanti la minore Ga.Es. nonché del provvedimento di affidamento preadottivo, ed il rinvio per la rinnovazione del giudizio di primo grado al Tribunale per i minorenni di Trento con esercizio per il ricorrente della facoltà di chiedere la sospensione del giudizio e lâ??instaurazione del giudizio di accertamento dello status.

Il Tribunale per i minorenni in sede di rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto:

â??Il tribunale per i minorenni, in sede di giudizio volto allâ??accertamento delle condizioni per lo stato di abbandono del minore e la conseguente adottabilitÃ, svolte le indagini di cui allâ??art. 10, c.1, ed 11 c.1 l. n. 184 del 1983, ove venga a conoscenza dellâ??esistenza di un genitore biologico Ã" tenuto a dare avviso della pendenza del procedimento e della facoltà di proporre istanza di sospensione del processo ex art. 11, c.2, al fine di far accertare giudizialmente lo status genitoriale asserito, in ogni caso, a pena di radicale nullità della sentenza di dichiarazione di adottabilità e di quella successiva di adozione, oltre che dellâ??affidamento preadottivo.â?•.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, di conseguenza, dichiara la nullit \tilde{A} della pronuncia del Tribunale per i minorenni n. 2 del 2021 (dichiarazione di adottabilit \tilde{A}) e della pronuncia n. 8 del 2022 (pronuncia di adozione) riguardanti la minore Ga.Es. nonch \tilde{A} © il provvedimento di affidamento preadottivo.

Rinvia davanti al Tribunale per i minorenni di Trento, in diversa composizione, perch \tilde{A} © rinnovi il giudizio di adottabilit \tilde{A} della minore Ga.Es..

Così deciso il 10 novembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2024.

Campi meta



Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: Il tribunale per i minorenni, in sede di giudizio volto all'accertamento delle condizioni per lo stato di abbandono del minore e la conseguente adottabilit \tilde{A} , svolte le indagini di cui all'art. 10, comma 1, ed 11 comma 1 l. n. 184 del 1983, ove venga a conoscenza dell'esistenza di un genitore biologico \tilde{A} " tenuto a dare avviso della pendenza del procedimento e della facolt \tilde{A} di proporre istanza di sospensione del processo exart. 11, comma 2, al fine di far accertare giudizialmente lo status genitoriale asserito, in ogni caso, a pena di radicale nullit \tilde{A} della sentenza di dichiarazione di adottabilit \tilde{A} e di quella successiva di adozione, oltre che dell'affidamento preadottivo.

Supporto Alla Lettura:

ADOZIONE

Lâ?? adozione Ã" il rapporto di filiazione giuridica costituito fra soggetti non legati da filiazione di sangue.

La **Legge n. 184 del 1983**, riformata dalla **Legge n. 149/2001**, disciplina lâ?? istituto giuridico dellâ?? adozione, ponendo in primo piano lâ??interesse del minore abbandonato e il suo diritto ad avere una famiglia.

Sono previste le seguenti tipologie di adozione:

- ADOZIONE NAZIONALE: lâ??adozione di un bambino in stato di abbandono sul territorio italiano.
- ADOZIONE INTERNAZIONALE: A lâ??adozione di un bambino in stato di abbandono che si trova allâ??estero, in paesi con cui sono in vigore trattati internazionali o bilaterali con lâ??Italia e in cui operano associazioni autorizzate e certificate che fanno da tramite tra la coppia e le istituzioni del paese stesso (Enti Autorizzati).
- ADOZIONE DI MAGGIORENNE: riguarda persone maggiori di età (e quindi giuridicamente autonome) che entrano a far parte degli interessi prevalentemente patrimoniali anche della famiglia dellâ??adottante;
- ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI: tutela il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi, o i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio (art. 44 lettere a, b, c e d della legge 184/83). Le ipotesi in cui si può far ricorso a questo tipo di istituto sono tassativamente previste dalla legge e di norma, tranne alcune eccezioni, lâ??adottato antepone al proprio il cognome dellâ??adottante. Presupposto fondamentale Ã" che i genitori dellâ??adottando prestino il proprio assenso, qualora siano in condizioni tali da fornirlo.

I requisiti essenziali al fine di dar luogo allâ?? adozione sono:

- la dichiarazione dello stato di abbandono di un minore
- lâ??idoneità dei coniugi ad adottare.

Competente a emettere entrambi i provvedimenti Ã" il tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bambino abbandonato. Lâ??adozione vera e propria Ã" preceduta dallâ??affidamento preadottivo e, una volta intervenuta, spezza ogni vincolo di parentela fra il minore e i suoi familiari naturali, conferendo al bambino lo stato di figlio legittimo degli adottanti. Lâ??art.6 della Legge n. 184/83 stabilisce chedâ??adozione Ã" consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo

Giurispedia.it